

Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

1. LA LEGISLAZIONE ITALIANA

strazione della giustizia minorile (Regole di Pechino), le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza minorile (Linee Guida di Riyadh), le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà e le Linee Guida di Vienna per l'intervento sui minori all'interno del sistema giudiziario penale. In particolar modo:

- a) adotti tutti i provvedimenti necessari, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e un'adeguata formazione del personale interessato, al fine di prevenire ed eliminare la discriminazione nei confronti dei minori di origine straniera e dei minori Rom;
- b) permetta ispezioni periodiche ai Centri di accoglienza e agli Istituti penali minorili, da parte di organismi imparziali e indipendenti, e garantisca che ogni minore privato della propria libertà, abbia accesso a procedure di reclamo indipendenti, accessibili e child-sensitive;
- c) offra agli addetti dell'amministrazione della giustizia minorile una formazione riguardo i diritti dei minori.

(CRC/C/15/Add.198, 31 gennaio 2003, punti 51,52,53)

L'Italia pur avendo dato riconoscimento al principio dell'interesse superiore del minore, con la sentenza n. 1 del 16 gennaio 2002 della Corte Costituzionale e avere adottato, dopo la ratifica della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, leggi innovative a tutela dei diritti dei minori,⁴ presenta oggi un sistema di giustizia minorile obsoleto e ancora non pienamente conforme:

- 1) ai principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (in particolare a quelli indicati nell' Art. 3 / Art. 4 Art. 12 / Art. 16);
- 2) alle Regole Minime ONU relative all'amministrazione della giustizia minorile penale (in particolare Art. 2, Art. 14, Art. 17, Art. 18);
- 3) alla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, per quanto concerne l'ascolto del minore in tutti i procedimenti giudiziari che lo riguardano;

I Tribunali per i minorenni esistenti in Italia, costituiti con legge del 1934, sono in numero limitato sul territorio nazionale, presentano malfunzionamenti e carenze di specializzazione.

Nel 2002 sono stati presentati alla Camera due DDL governativi – n. 2501 e n. 2517 – di riforma del sistema della giustizia minorile. Essi, dopo un aperto schieramento contrario delle associazioni interessate e a seguito di un

II. La riforma del sistema della giustizia minorile

Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia, all'interno della riforma della giustizia minorile, integri pienamente i provvedimenti ed i principi della Convenzione, in particolare per quanto concerne gli articoli 37, 40, e 39, ed altre norme internazionali relative a quest'ambito, quali le Regole minime standard delle Nazioni Unite per l'ammini-

⁴ Legge 285/1997, Legge 451/1997 e Legge 269/1998.

Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

accesso dibattito parlamentare, sono stati respinti in quanto in parte non rispondenti al dettato costituzionale, «limitativi» nel loro tentativo di riforma e soprattutto privi di adeguate risorse finanziarie, che consentano di realizzare quel *sistema giuridico specifico*, rispondente alle esigenze dei minori, di cui il Paese necessita.

Dopo la bocciatura alla Camera del progetto di Riforma Castelli, a gennaio 2004 sono stati presentati in Senato due Disegni di Legge – S2570 e S1338 – di riforma dei Tribunali minorili, la cui discussione non è ancora iniziata.

Ad oggi in Italia non è stata avviata una riforma sulle modalità di esecuzione delle pene attribuite ai minori né la modifica della Legge 30/2001, per consentire a tutti i bambini e alle detenute madri di scontare la pena detentiva in un luogo diverso dal carcere, né una modifica della Legge 189/2002 (Legge Bossi Fini), che dia la possibilità alle detenute madri straniere, al termine della loro pena detentiva, di ottenere la revoca dell'espulsione automatica, qualora abbiano compiuto un percorso di risocializzazione positivo, e i loro figli siano stati inseriti in un percorso scolastico.

Appare evidente che i minori nel nostro ordinamento non vengono pienamente riconosciuti quali «soggetti portatori di diritti» come indicato dalla Convenzione ONU: manca una normativa «organica» che disciplini le ipotesi di intervento e di ascolto del minore nei procedimenti giudiziari ed amministrativi che lo riguardino. La Convenzione di Strasburgo, ratificata con la Legge 20 marzo 2003 n. 77, è stata infatti applicata ad un numero di procedimenti civili limitati e scarsamente rilevanti ai fini dell'ascolto, del rispetto delle opinioni e della più ampia tutela dei diritti dei minori in Italia. Nello specifico, è stata applicata ai seguenti articoli del Codice Civile:

- ▶ art. 145 c.c. (intervento del giudice in caso di disaccordo fra i coniugi circa l'indirizzo della vita familiare);
- ▶ art. 244 ultimo comma, c.c. (azione di disconoscimento promossa dal curatore speciale dell'ultrasedicenne);
- ▶ art. 247 ultimo comma, c.c. (legittimazione passiva nell'azione di disconoscimento, nel caso di morte del presunto padre o madre o figlio);
- ▶ art. 264 comma 2, c.c. (autorizzazione del figlio ultrasedicenne ad impugnare il riconoscimento);
- ▶ art. 274 c.c. (ammissibilità dell'azione giudiziale di paternità);
- ▶ art. 322 c.c. (annullabilità degli atti compiuti dai genitori in nome e per conto del figlio minore senza le autorizzazioni necessarie);
- ▶ art. 323 c.c. (atti vietati ai genitori)

In campo penale mancano norme che riformino l'esecuzione penale minorile, affinché tenda, conformemente all'art. 39 e 40 della Convenzione ONU e in un'ottica riparativa, al «recupero del minore deviato» attraverso provvedimenti alternativi alla pena. Carente è la formazione degli operatori della giustizia minorile. Carente è anche l'attenzione del legislatore italiano al «minore straniero», che viene in contatto con il sistema della giustizia minorile, così come mancano strutture indipendenti che effettuino un monitoraggio costante delle condizioni di detenzione minorile. La recente Relazione ufficiale sull'amministrazione della giustizia in Italia relativa al 2004 evidenzia infatti l'esigenza di un complesso di norme che regolamenti l'esecuzione delle pene riguardanti i minori; inoltre sottolinea che la maggioranza dei minori tratti in arresto nel nostro Paese – perché colti in flagranza di reato – sono stranieri, per lo più extracomunitari e Rom, che non si possono avviare verso percorsi alternativi alla pena, a causa della mancanza di comunità pubbliche, pur previste dal 1988 con DPR n. 448.

Il Gruppo di Lavoro raccomanda:

- ▶ **Il rispetto delle Osservazioni Finali del Comitato ONU sopra citate nell'implementare la riforma della giustizia minorile;**
- ▶ **Il rispetto di quanto sottoscritto nel Documento Finale della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite «Un mondo a misura di bambino» del maggio 2002, in particolare l'impegno a promuovere sistemi giuridici specifici per rispondere alle esigenze dell'infanzia, in linea con il principio che la giustizia debba essere volta al recupero e al pieno rispetto dei diritti dei bambini (punto 44.7);**
- ▶ **la realizzazione di una riforma delle istituzioni giudiziarie minorili che permetta l'incremento della specializzazione degli operatori giuridici e sociali, e l'attuazione della mediazione in campo civile e penale;**
- ▶ **l'adozione di una normativa «organica» che disciplini le ipotesi di intervento e di ascolto del minore nei procedimenti giudiziari ed amministrativi che lo riguardano;**
- ▶ **la promozione di azioni di prevenzione, attraverso la realizzazione di specifici programmi, valorizzando le buone pratiche in atto in alcuni Comuni italiani e prestando una particolare attenzione ai ragazzi/e a rischio.**